



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
COMPLESSO MUSEALE PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 43 comma 6 DPR 445/2000  
e art. 47 commi 1,2, D.lgs 82/2005

**Appalto del servizio di assistenza alla visita e accoglienza al pubblico, a supporto del personale AFAV (Assistenti alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza) del MiBACT, presso il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova – CIG 81833867C1**

## **RISPOSTE AI QUESITI – 2** Pubblicato in data 26 maggio 2020

**Domanda n. 1:** Volevamo sapere se nei luoghi della cultura possono essere ricomprese le università e le accademie.

**Risposta:** Le università e le accademie non sono ricomprese nei luoghi di cultura di cui all'art. 101 del D.Lgs. 42/2004. Come specificato dal disciplinare di gara, Art. 7.3, lett. c) i luoghi della cultura ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 42/2004, sono "... i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali".

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 2:** Per quanto alla busta amministrativa e precisamente i curricula da allegare, atteso che non vi è uno spazio dedicato, si chiede conferma che gli stessi possano essere allegati nel settore denominato "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

**Risposta:** I curricula previsti nella busta amministrativa devono essere allegati alla Istanza di partecipazione (allegato A - busta virtuale A) di cui al paragrafo A6, lettere b e c; i curricula previsti nell'offerta tecnica devono essere allegati conformemente all'allegato B di cui al paragrafo A4, e inseriti nella busta virtuale B.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 3:** In merito al par. 13.3.1, relativo alle dichiarazioni integrative da fornire, si chiede conferma che non si debba dichiarare anche quanto citato al punto 1 della stessa, in merito all'Art. 80, comma 10 e 10bis del Codice dato che, tali commi, si riferiscono a delle precisazioni su tempistiche di "durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione" e non ad ulteriori motivi di esclusione citati nello stesso punto 1 del paragrafo.

**Risposta:** La dichiarazione integrativa da fornire ai sensi dell'Art. 80, commi 10 e 10bis va riportata nell'allegato A2 ("altre informazioni") nel caso la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 4:** Si chiede, in merito all'accesso e consultazione del progetto tecnico, in quale parte del portale e in quale busta, va caricato telematicamente il relativo diniego.

**Risposta:** Il "relativo diniego", se riferito all'accesso agli atti in relazione all'offerta tecnica, qualora risulti comprovata l'esigenza di riservatezza tale da giustificare il diniego e nei limiti dello stesso (si veda ad es. Tar Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2019, n. 1121), potrà essere inserito nella documentazione caricata nell'Offerta tecnica.

Al riguardo si precisa che la lettera a) del quinto comma dell'art. 53 D.Lgs. n. 50/2016, esclude dall'esercizio del diritto di accesso solo le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 5:** Si chiede conferma che i servizi che sono stati indicati, e precisamente "servizi di coordinamento, presidio, biglietteria, bookshop e distribuzione audio/radioguide presso galleria d'arte, musei, sedi espositive e altri spazi riconducibili al settore attività culturali" nonché "servizi di custodia ed accoglienza degli spazi museali" oppure "servizi di portierato e custodia" oppure "servizio di biglietteria e custodia" espletati in luoghi di cultura siano da considerarsi simili e omogenei a quelli di cui al paragrafo 7.3 lettera c) e di cui al paragrafo 14 punto A1) "Pregressa esperienza" riferito all'offerta tecnica del disciplinare di gara.

**Risposta:** Si richiama integralmente quanto già esplicitato nella risposta n. 8 pubblicata nei chiarimenti n. 1 dell'8 maggio 2020; si precisa che la valutazione dei requisiti, ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara, spetta alla commissione di gara (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2675).

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 6:** Si chiede conferma che, nell'Allegato A "Istanza di Partecipazione", alla lettera b) "che nel proprio organico sono presenti almeno cinque unità del personale che sarà impiegato nell'appalto oggetto della gara, con esperienza pregressa di almeno 3 mesi presso siti museali o luoghi della cultura ex art. 101 d.lgs 42/2004" sia da indicare un dato necessariamente condizionato dall'obbligo di conferire ottemperanza alla clausola sociale ai sensi dell'art. 12.15 del Capitolato di Gara, e che quindi le numero cinque unità debbano essere presenti nell'organico dell'azienda in senso lato e che, quindi, l'indicazione di predetti nominativi non comporti un impegno a impiegarli per l'appalto di cui alla presente gara. Allo stesso modo dovrà intendersi il requisito di cui alla lettera c) "tutto il personale che sarà impiegato nell'appalto oggetto della gara è in grado di conoscere almeno una lingua straniera tra le seguenti tre: inglese, francese, tedesco, a un livello di conoscenza certificato B1. A comprova di tale requisito il concorrente allega i curricula del personale che sarà addetto all'accoglienza e al presidio sale indicato in apposito elenco", con conseguente presenza in organico aziendale di soggetti in possesso dei predetti requisiti, senza impegno all'assunzione per lo specifico appalto delle persone indicate, purché nella condizione del servizio, una volta aggiudicato, per lo svolgimento del servizio venga impiegato personale che conosce una delle lingue indicate al livello stabilito in *lex specialis* (il tutto, anche in questo caso, in ragione della necessaria ottemperanza alla c.d. clausola sociale).

**Risposta:** Si conferma quanto indicato e ribadito al punto A6 dell'Istanza di Partecipazione (All. A). L'Impresa dovrà impegnarsi a impiegare tale personale nell'appalto, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della clausola sociale proposta. Tale indicazione è parimenti valida per quanto previsto alle summenzionate lettere b) e c); in entrambi i casi l'Impresa dovrà dimostrare la presenza in organico di personale aventi i requisiti richiesti, "che sarà impiegato nell'appalto oggetto della gara". Si veda, per completezza, la risposta alla domanda n. 2.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 7:** Vanno allegati anche i CV dei singoli operatori impiegati direttamente nei servizi oppure solo del personale direttivo e operativo d'ufficio dedicato alla gestione del servizio?

**Risposta:** Entrambi. Si veda, per completezza, la risposta alla domanda n. 2.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 8:** Tutto il personale attuale ha contratto di lavoro a tempo determinato?

**Risposta:** Alla data di pubblicazione del bando il personale ha contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 29 aprile 2020.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 9:** Si chiede cortese conferma che, ai fini delle richieste dichiarazioni di cui all'allegato A.2 "Dichiarazione singolo (soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)", concernenti l'assenza delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del medesimo decreto, possa essere ammessa un'unica dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario della procedura, in quanto per definizione titolare del potere di rappresentare legalmente l'impresa, che dichiara l'insussistenza delle predette situazioni per se stesso e in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3, come affermato dall'indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria: sentenza n. 1894/2013 e n. 16/2014) e definito *in ultimis* anche dal Comunicato ANAC del 08/11/2017 che sostituisce il Comunicato del 26/10/2016: "Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi, etc.". Nell'eventualità di predisporre la dichiarazione di cui all'allegato A.2 "Dichiarazione singolo (soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016)" per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3; per quanto attiene i soggetti cessati si chiede conferma che la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante in nome e per conto dei soggetti cessati medesimi. Inoltre, atteso che sul portale acquistinrete nella parte dedicata alla busta amministrativa non è stato attivato alcun settore dedicato all'inserimento dell'allegato A2 si chiede conferma che possa essere caricato nel settore denominato "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva". Si chiede ulteriore conferma di poter caricare in un unico file le dichiarazioni in parola scansionate e corredate da dichiarazione di copia conforme all'originale firmata digitalmente dal legale rappresentante firmatario della gara. Per quanto alla busta amministrativa e precisamente i curricula da allegare, atteso che non vi è uno spazio dedicato, si chiede conferma che gli stessi possano essere allegati nel settore denominato "Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva".

**Risposta:** Per il I quesito si richiama integralmente quanto già esplicitato nella risposta n. 7 pubblicata nei chiarimenti n. 1 dell'8 maggio 2020; per il II quesito, leggere le "AVVERTENZE" dell'Allegato A2 da presentare; per i quesiti III e IV, leggere l'Art. 13, I comma del Disciplinare (Contenuto della busta A - Documentazione Amministrativa) e seguenti; per il V quesito vedasi, per completezza, la risposta alla domanda n. 2.

\*\*\*\*\*

**Domanda n. 10:** Nell'istanza di partecipazione, nel punto A6 "requisiti tecnici e professionali", chiedete di indicare i nominativi e di allegare i curricula del personale che sarà addetto all'accoglienza e al presidio delle sale. Nella gara però si fa preciso riferimento, anzi obbligo, all'applicazione della clausola sociale che prevede ovviamente il reinserimento del personale attualmente impiegato. Le due richieste non sono in conflitto? Non avendo, ovviamente, noi a disposizione i curricula degli attuali addetti, dobbiamo indicare

altro personale, facente al momento parte del nostro organico?

**Risposta:** I curricula da allegare, di cui all'Allegato A, sono esclusivamente quelli del personale dell'impresa offerente con i requisiti ivi indicati per la partecipazione all'appalto. Il personale indicato pertanto dovrà essere impiegato nell'appalto oggetto della gara. Per completezza di informazione, il progetto di riassorbimento del personale non è oggetto di valutazione come offerta tecnica o migliorativa ma vincolante ai sensi delle Linee guida Anac n. 13 di cui alla delibera n. 114 del 13/02/2019.

MC/SL

Il RUP

Dott. Stefano L'Occaso

